

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002241 - 24/04/2014 - USCIT/
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:ac

Roma, 23 APR. 2014

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trani Via Arcangelo Prologo, 37 76125 Trani

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 94/2014\_ obbligo formativo ed obbligo assicurativo

Facendo seguito alla Vs. richiesta di parere del 7 marzo u.s., con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'esonero dall'assolvimento dell'obbligo formativo e dall'obbligo assicurativo da parte di iscritti all'albo che non esercitano la professione, titolari di contratti di lavoro dipendente, si osserva quanto segue.

Come è noto, l'esonero dallo svolgimento dell'attività formativa di cui all'articolo 8, co. 3, delle Linee Guida diffuse dal Consiglio Nazionale con Circolare informativa n. 4 del 31 gennaio 2008 e recepito nel regolamento per la FPC dal Consiglio dell'Ordine di Trani nella seduta del 17 novembre 2009, è riconosciuto, qualora ne avanzino richiesta, agli iscritti che non esercitano "neppure occasionalmente" la professione.

Nelle ipotesi prospettate nel quesito, posto che gli istanti non siano in possesso di partita IVA o soggetti al relativo obbligo e non siano iscritti o soggetti all'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza, potrà essergli riconosciuto l'esonero dall'obbligo formativo qualora, nell'ambito della propria attività lavorativa, seppur in qualità di dipendenti, non svolgano alcuna delle attività tipiche della professione previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Per quanto riguarda l'obbligo assicurativo, l' art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, prevede che "il professionista è tenuto a stipulare ... idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ... Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva".

L'obbligo assicurativo previsto dalla norma citata riguarda i danni derivanti al "cliente" e dunque l'instaurazione di un rapporto di clientela che, così come affermato nella relazione ministeriale al regolamento, consente di escludere "possa riguardare il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente". I

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale Francesca Maione

Nella relazione ministeriale al regolamento si legge "che il rischio da coprire con l'assicurazione obbligatoria prevista dalla norma primaria di delegificazione è quello relativo ai danni derivanti al "cliente", con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette. Ne deriva la necessità di non introdurre alcuna eccezione all'obbligo assicurativo previsto dalla norma primaria, lasciando all'interprete di valutare quando vi sia o no un rapporto di clientela, tale da imporre l'obbligo di assicurazione. Più in generale, la specificazione dell'oggetto dell'assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto professionista-cliente, che l'obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente".